ACQUEDOTTO DEL FIORA S.p.A.	
Viale Mameli, 10 - GROSSETO	
Contratto d'Appalto di un Accordo Quadro per il servizio di	
monitoraggio delle emissioni in atmosfera convogliate e diffuse	
presso gli impianti gestiti da AdF.	
Tender 3527 - RDO 5372 - CIG: B30D681627	
Affidato a: xxxxxxxxxxxxx (P.IVA/C.F.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	
TRA	
1) ACQUEDOTTO DEL FIORA S.p.A. (di seguito denominata anche	
"Stazione Appaltante" e abbreviato AdF), con sede legale in Grosseto, Via	
Mameli n. 10 (Numero di iscrizione del Registro delle Imprese della Maremma	
e del Tirreno, C.F. e P.IVA 00304790538, numero Repertorio Economico	
Amministrativo: GR - 83135, già iscritta al n. GR 011-10029), in persona	
dell'Amministratore Delegato, Piero FERRARI, nato a Roma il 17 Dicembre	
1965, domiciliato per la carica presso la sede sociale, a ciò autorizzato in	
virtù della delibera del C.d.A. del 23 Maggio 2022;	
E	
2) l'Impresa xxxxxxxxxx (di seguito denominata anche "Appaltatore"), con	
sede legale in xxxxx Via xxxxxxxxxxxxxxxx (xx) Numero di iscrizione del	
Registro delle Imprese/P.IVA/CF xxxxxxxxxxx; in persona del suo	
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	
domiciliato per la carica presso la sede legale.	
Il presente ordinativo viene stipulato a distanza, in modalità elettronica,	
mediante scrittura privata con apposizione di firma digitale, ai sensi dell'art.	
Pagina 1 di 18	
-	

18, comma 1 d.lgs. 36/2023, tramite piattaforma di e-procurement di	
Acquedotto del Fiora S.p.A.	
Il presente ordinativo spiega i suoi effetti dalla data dell'apposizione	
dell'ultima firma digitale sul contratto.	
PREMESSO CHE:	
- con Relazione a contrarre allegata alla RdA 200012484 l'Amministratore	
Delegato di Acquedotto del Fiora S.p.A. ha approvato la copertura economica	
per l'espletamento della gara relativa all' "Accordo Quadro per il servizio di	
monitoraggio delle emissioni in atmosfera convogliate e diffuse presso gli	
impianti gestiti da AdF ", nonché la modalità di affidamento che avverrà	
mediante procedura aperta al pubblico, in ottemperanza all'art. 5 del	
Regolamento di Acquedotto Del Fiora S.p.A. per l'affidamento degli appalti	
di lavori, beni e servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie ai sensi	
dell'art. 50 comma 5 del d.lgs. 36/2023 Approvato nella seduta del Consiglio	
di Amministrazione con delibera del 07/07/2023 Prot. Nr. 20187 ed integrato	
con Determina Prot. n. 5459 del 29/02/2024, mediante il criterio di selezione	
dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del	
miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 11 comma 1 del D.lgs n.	
36/2023.	
Si è proceduto ad indire gara di appalto Tender 3527 - RDO 5372 - CIG	
B30D681627 sulla piattaforma di e-procurement Jaggaer di Acquedotto del	
Fiora S.p.A.;	
- La gara è stata aperta in data xxxxxxxx, in seduta aperta al pubblico	
tramite collegamento da remoto, a seguire in seduta riservata avvenuta il	
xxxxx (dalle h. xxxx alle h xxxx), (commissione tecnica giudicatrice	

nominata con nota ns prot n. xxxx del xxxxx) e in ultima seduta pubblica del	
xxxx; accertata la correttezza delle operazioni di gara si è proceduto a	
proporre proposta di aggiudicazione ai sensi dell'art. 17 comma 5 del D. Igs	
n. 36/2023 a favore di xxxxxxxxxxx con il punteggio complessivo tecnico	
ed economico di xxx su 100 e il ribasso economico offerto da	
applicarsi all'epu posto a base di gara pari al xxxx %.	
- l'appaltatore è stato sottoposto, con esito positivo, alle verifiche dei	
requisiti di moralità ex art. 94 e 95 del Dlgs 36/2023 e speciali richiesti dalla	
documentazione di gara nonché gli ulteriori controlli di due diligence previsti	
dalle procedure aziendali come da modello di VERIFICA REQUISITI	
OPERATORE ECONOMICO prot. xxxxxx del xxxxxxxxxx.	
- con Determinazione Prot. n. xxxxx del xxxxxx l'Amministratore	
Delegato, ha approvato l'aggiudicazione dell'appalto nei confronti	
dell'impresa xxxxxxxx ai sensi dell'art. 17 comma 5 del Dlgs 36/2023;	
- dalla documentazione agli atti di questa Stazione Appaltante, risulta che	
l'APPALTATORE è in possesso dei requisiti e dei mezzi necessari per	
l'affidamento di quanto in oggetto;	
- l'Appaltatore conviene che il contenuto del presente ordinativo e dei suoi	
allegati, ivi compresi il Capitolato Speciale d'appalto (o in forma abbreviata	
CSA), allegati al CSA, il DUVRI e lo schema di contratto e tutta la	
documentazione di gara, definiscono in modo adeguato e completo l'oggetto	
della fornitura/servizio da eseguire e, in ogni caso, che lo stesso ha potuto	
acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione delle stesse per la	
formulazione dell'offerta;	_

- l'Appaltatore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula	
del presente ordinativo che, anche se non materialmente allegata al presente	
atto, ne forma parte integrante e sostanziale.	
TUTTO CIO' PREMESSO	
Si conviene e si stipula quanto segue:	
Le premesse costituiscono parte integrante del presente ordinativo.	
ACQUEDOTTO DEL FIORA S.P.A., come sopra rappresentato, affida	
all'APPALTATORE, che accetta, l'appalto indicato in premessa.	
Art. 1 – Oggetto	
L'appalto ha per oggetto l' "Accordo Quadro per il servizio di	
monitoraggio delle emissioni in atmosfera convogliate e diffuse	
presso gli impianti gestiti da AdF".	
presso gli impianti gestiti da AdF".	
presso gli impianti gestiti da AdF". Art. 2 – Caratteristiche dell'appalto	
presso gli impianti gestiti da AdF". Art. 2 – Caratteristiche dell'appalto In ordine alle caratteristiche tecniche ed esecutive dell'appalto si rinvia	
presso gli impianti gestiti da AdF". Art. 2 – Caratteristiche dell'appalto In ordine alle caratteristiche tecniche ed esecutive dell'appalto si rinvia integralmente a quanto dettagliatamente disciplinato nel CSA e nell'Allegato	
presso gli impianti gestiti da AdF". Art. 2 – Caratteristiche dell'appalto In ordine alle caratteristiche tecniche ed esecutive dell'appalto si rinvia integralmente a quanto dettagliatamente disciplinato nel CSA e nell'Allegato	
presso gli impianti gestiti da AdF". Art. 2 – Caratteristiche dell'appalto In ordine alle caratteristiche tecniche ed esecutive dell'appalto si rinvia integralmente a quanto dettagliatamente disciplinato nel CSA e nell'Allegato Tecnico.	
presso gli impianti gestiti da AdF". Art. 2 – Caratteristiche dell'appalto In ordine alle caratteristiche tecniche ed esecutive dell'appalto si rinvia integralmente a quanto dettagliatamente disciplinato nel CSA e nell'Allegato Tecnico. Art. 3 – Condizioni e Documenti	
presso gli impianti gestiti da AdF". Art. 2 – Caratteristiche dell'appalto In ordine alle caratteristiche tecniche ed esecutive dell'appalto si rinvia integralmente a quanto dettagliatamente disciplinato nel CSA e nell'Allegato Tecnico. Art. 3 – Condizioni e Documenti L'appalto viene concesso e accettato sotto l'osservanza piena, assoluta e	
presso gli impianti gestiti da AdF". Art. 2 – Caratteristiche dell'appalto In ordine alle caratteristiche tecniche ed esecutive dell'appalto si rinvia integralmente a quanto dettagliatamente disciplinato nel CSA e nell'Allegato Tecnico. Art. 3 – Condizioni e Documenti L'appalto viene concesso e accettato sotto l'osservanza piena, assoluta e inscindibile delle condizioni e dei patti contenuti nei seguenti documenti:	
presso gli impianti gestiti da AdF". Art. 2 – Caratteristiche dell'appalto In ordine alle caratteristiche tecniche ed esecutive dell'appalto si rinvia integralmente a quanto dettagliatamente disciplinato nel CSA e nell'Allegato Tecnico. Art. 3 – Condizioni e Documenti L'appalto viene concesso e accettato sotto l'osservanza piena, assoluta e inscindibile delle condizioni e dei patti contenuti nei seguenti documenti: - Bando di gara;	
presso gli impianti gestiti da AdF". Art. 2 – Caratteristiche dell'appalto In ordine alle caratteristiche tecniche ed esecutive dell'appalto si rinvia integralmente a quanto dettagliatamente disciplinato nel CSA e nell'Allegato Tecnico. Art. 3 – Condizioni e Documenti L'appalto viene concesso e accettato sotto l'osservanza piena, assoluta e inscindibile delle condizioni e dei patti contenuti nei seguenti documenti: - Bando di gara; - Allegato Tecnico;	

- Offerta Tecnica	
- Capitolato speciale d'appalto (o in forma abbreviata CSA);	
- DUVRI	
- Elenco Prezzi posti a base di gara.	
- Schema di contratto	
che formano parte integrante e sostanziale del presente ordinativo ancorché	
non materialmente allegati. L'appalto, sarà, quindi, regolato da tutte le	
disposizioni ivi richiamate che sono conosciute e accettate	
dall'APPALTATORE.	
Formano, altresì, parte integrante e sostanziale del presente ordinativo,	
ancorché non materialmente allegato, il Codice Etico e il Codice	
Comportamentale, il Protocollo di Legalità - sottoscritto con le autorità	
competenti.	
Art. 4 – Durata	
La durata del presente Contratto è stabilita in 36 mesi naturali e	
consecutivi decorrenti dalla data di consegna del Servizio. Laddove al	
termine dei 36 mesi non fosse terminato l'importo a base di contratto la	
Committente, a suo insindacabile giudizio e previa comunicazione da inviarsi	
con un anticipo di almeno 60 (sessanta) giorni rispetto alla scadenza, potrà	
prorogare la durata contrattuale per un massimo di ulteriori 365 giorni.	
In caso di anticipato esaurimento dell'importo contrattuale, la scadenza si	
intenderà automaticamente anticipata, in linea con l'evento stesso.	
L'importo dell'affidamento rappresenta il limite massimo di tutte le	
prestazioni contrattuali alle quali l'appaltatore è vincolato. Dalla	
Pagina 5 di 18	

sottoscrizione del contratto non deriva per l'appaltatore il diritto a pretendere	
il raggiungimento dell'importo massimo complessivo del contratto.	
Art. 5 – Corrispettivo e Modalità di pagamento	
Il corrispettivo dovuto da Acquedotto del Fiora S.p.A. all'APPALTATORE, per	
il pieno e perfetto adempimento degli obblighi assunti con il presente	
contratto quadro, è fissato in € 300.000,00 di cui € 0,00 quali oneri inerenti	
la sicurezza, non soggetti a ribasso. oltre IVA per legge;	
In fase di contabilizzazione dei lavori verranno applicati i prezzi	
derivanti dall'applicazione del ribasso unico percentuale offerto	
dall'o.e. all'EPU posto a base di gara, ovvero pari al xxxx % fino a	
concorrenza del su indicato importo contrattuale.	
Il ribasso offerto è comprensivo e compensa tutti gli oneri derivanti	
dall'applicazione delle norme e prescrizioni contenute e richiamate nel	
presente Capitolato Tecnico di Appalto.	
Il pagamento del corrispettivo relativo all'intero ordine dovrà essere	
effettuato entro gg. 60 dalla data di emissione della fattura fine mese.	
Non saranno riconosciuti alcuna revisione o aggiornamento dei corrispettivi	
di appalto per tutta la durata dello stesso.	
Art. 6 - Revisione dei prezzi	
Ai sensi dell'art. 60 comma 1 Dlgs n. 36/2023, qualora nel corso di	
esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura	
oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del	
costo della fornitura oggetto, i prezzi sono aggiornati, previa esplicita	
Pagina 6 di 18	

richicate decays: always 4 away della stigula del contyetta a con fueruscus	
richiesta decorsi almeno 1 anno dalla stipula del contratto e con frequenza	
non superiore ad una volta ogni 6 mesi, nel seguente modo.	
Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza l'indice ISTAT per il	
codice 0050: beni strumentali con le seguenti modalità.	
Verrà valutata la variazione dell'indice al momento della presentazione	
dell'offerta rispetto all'indice al momento della richiesta di rivalutazione. Tali	
variazioni, in aumento o in diminuzione, saranno valutate, rispettivamente	
dalla stazione appaltante o dall'Appaltatore/Fornitore, soltanto se	
risulteranno tali da determinare un aumento o una diminuzione superiori al	
cinque per cento dell'importo del prezzo unitario offerto dall'aggiudicatario	
in sede di gara. In tal caso si procederà a riconoscere, in aumento o in	
diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in	
misura pari all'80 per cento di detta eccedenza.	
Art. 7 – Garanzia definitiva e polizza assicurativa	
Ai sensi dell'articolo 117 del D.lgs n. 36/2023, e secondo le modalità e gli	
schemi previsti dal D.M. 123/2004 l'APPALTATORE, produce una garanzia	
fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva.	
L'APPALTATORE, a garanzia dell'esatto e puntuale adempimento degli	
obblighi tutti assunti con il presente contratto costituisce il deposito	
cauzionale definitivo determinato in maniera analoga nella misura e secondo	
le modalità disciplinate dall'art. 117 del Dlgs 36/2023, con la polizza	
fideiussoria n. xxxxxxxx rilasciata da xxxxxxxxxxxxxxxxx agli atti	
della Stazione Appaltante che forma parte integrante del presente atto,	
ancorché non materialmente allegata.	

Pagina 7 di 18

La Compagnia suddetta si è costituita garante nell'interesse	
dell'APPALTATORE ed a favore di ACQUEDOTTO DEL FIORA S.p.A., fino alla	
concorrenza di € xxxxxxxx corrispondenti all'ammontare del deposito	
cauzionale definitivo.	
La Compagnia ha prestato e costituito tale polizza con formale rinuncia al	
beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 c.c., e alla	
decadenza di cui all'art. 1957 c.c., volendo e intendendo restare obbligata in	
solido con l'appaltatore fino all'approvazione del certificato di regolare	
esecuzione del servizio.	
Art. 8 – Subappalto	
Per l'istituto del subappalto si rimanda all' art 119 del D.Lgs 36/2023.	
Art. 9 – Obblighi Appaltatore	
L'APPALTATORE dichiara di avere tutte le capacità tecnico- organizzative ed	
economico-finanziarie necessarie per eseguire il servizio nel rispetto della	
vigente legislazione e della regolamentazione, anche di natura tecnica,	
riguardanti il settore di intervento e di non trovarsi in stato di liquidazione o	
di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.	
L'appaltatore con la stipula del presente atto, si obbliga, legalmente e	
formalmente, a rispettare le Disposizioni in materia di sicurezza e le	
Disposizioni per l'esecuzione del servizio secondo le indicazioni del RUP o	
dal direttore dell'esecuzione.	
L'Impresa Appaltatrice si obbliga:	
Pagina 8 di 18	

a) Al trattamento economico, sia ordinario che straordinario, dovuto al	
proprio personale, nonché ai relativi contributi assicurativi e	
previdenziali imposti dalla legge e dai contratti nazionali di categoria;	
b) Al rispetto delle norme a tutela della sicurezza e della salute dei	
lavoratori ex D.Lgs. 81/2008.	
L'Appaltatore, con la stipula del presente atto, si obbliga, al rispetto di quanto	
offerto nell'offerta tecnica presentata che forma parte integrante del	
presente contratto ancorché non materialmente allegata. Non sarà	
riconosciuto alcun compenso economico aggiuntivo, per quanto in essa	
compreso ed offerto.	
Art. 10 – Penali	
L'Appaltatore dovrà rispettare le condizioni e i termini per l'esecuzione e la	
consegna del servizio disciplinati nel CSA al quale si rinvia.	
In caso di inosservanza dei termini, come previsti dal CSA, si provvederà ad	
applicare l'art. 18 dello stesso.	
Art. 11 – Inadempienze dell'appaltatore	
Qualora l'Appaltatore si renda inadempiente alle obbligazioni contrattuali,	
la Committente invia comunicazione scritta di contestazione degli addebiti,	
con assegnazione allo stesso di un termine perentorio, non inferiore a 10	
(dieci) giorni, entro il quale assolvere ai propri obblighi e adempiere alle	
prescrizioni impartite dalla Committente.	
Pagina 9 di 18	

c) Trascorso inutilmente tale termine senza che l'Appaltatore abbia	
adempiuto, la Committente ha facoltà di dichiarare la risoluzione del	
Contratto.	
d) Qualora si renda necessario, nella comunicazione di risoluzione,	
indicherà il giorno in cui avrà luogo la riconsegna delle attività	
contrattuali; qualora l'Appaltatore non si presenti per la constatazione in	
contraddittorio delle circostanze di cui al punto che precede o si rifiuti di	
sottoscrivere il relativo verbale, la Committente procederà alle	
constatazioni in presenza di due testimoni che sottoscriveranno il	
verbale.	
Nelle more delle contestazioni di cui al presente articolo è fatto salvo il	
diritto della Committente di far eseguire d'ufficio, anche a mezzo di altre	
imprese, le prestazioni oggetto dell'affidamento non iniziate ovvero	
eseguite soltanto parzialmente e comunque non ultimate dall'Appaltatore	
secondo le prescrizioni date, ogni qual volta l'Appaltatore non vi abbia	
provveduto, nonostante la richiesta scritta della Committente. In questo	
caso la Committente darà notizia di detta decisione a mezzo raccomandata	
a/r all'Appaltatore, quantificando l'attività, da svolgere ed indicando le date	
in cui verranno iniziate le forniture da parte di altre imprese o direttamente	
a cura della Committente. Gli eventuali maggiori costi saranno addebitati	
all'Appaltatore.	
Art. 12 - Risoluzione automatica del contratto	
Le Parti espressamente convengono che il Contratto si risolverà di diritto,	
ai sensi dell'art. 1456 cc, nelle seguenti ipotesi:	
Pagina 10 di 18	

1) violazione delle disposizioni in materia di tutela della salute e	
sicurezza sui luoghi di lavoro;	
2) accertate violazioni gravi o ripetute alle norme antinfortunistiche o	
relative alla sicurezza (anche stradale), ovvero grave mancata	
cooperazione con altre imprese presenti sul cantiere all'attuazione delle	
misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro;	
3) frode o negligenza grave nella condotta delle prestazioni	
contrattuali;	
4) sopravvenuta carenza, in corso di esecuzione del Contratto, di uno	
o più uno o più dei requisiti di ordine generale per la partecipazione alle	
procedure ad evidenza pubblica previsti dall'Art. 80 del Codice dei Contratti	
Pubblici;	
5) qualora l'Appaltatore non fornisca le attività in conformità alle	
condizioni previste nel contratto ed in particolare impieghi personale e/o	
attrezzature non rispondenti ai requisiti concordati, o non provveda alla	
pronta sostituzione delle attrezzature, o parti di esse, mal funzionanti.	
6) sospensione arbitraria, da parte dell'Appaltatore delle prestazioni	
oggetto del Contratto e/o rifiuto di riprendere l'esecuzione delle attività,	
qualora sospese, per qualsivoglia ragione da parte della Committente;	
7) venir meno o revoca di eventuali autorizzazioni, permessi e/o licenze	
previste per l'espletamento delle prestazioni oggetto del Contratto;	
8) venir meno dei requisiti generali e/o speciali indicati in sede di gara;	
9) compimento di reiterati atti lesivi dell'immagine della Committente	
o società da essa controllate;	

10) qualora l'Appaltatore apporti, di propria iniziativa e senza	
l'approvazione e/o l'autorizzazione scritta della Committente, modifiche e/o	
variazioni alle attività e/o al relativo progetto di esecuzione;	
11) mancato adempimento degli obblighi retributivi, contributivi,	
previdenziali ed assicurativi nei confronti del personale dipendente;	
12) violazione degli obblighi in materia di disciplina fiscale;	
13) violazione delle disposizioni in materia di subappalto;	
14) omissione della stipula delle polizze assicurative previste nel	
contratto e/o loro mancato rinnovo e/o venir meno, in qualsiasi momento	
di efficacia del Contratto, della copertura assicurativa prevista;	
15) violazione dell'Appaltatore o del subappaltatore agli obblighi di	
tracciabilità dei flussi finanziari;	
16) inadempimento alle disposizioni in materia antimafia e/o accertati	
tentativi o atti di infiltrazione della criminalità organizzata nell'Appaltatore	
o subappaltatore;	
17) reiterati o gravi inadempimenti rispetto agli obblighi contrattuali e	
nei casi specificatamente previsti nel presente Capitolato o nei suoi allegati;	
18) violazioni in merito alla costituzione della cauzione definitiva;	
19) accertata negligenza dell'Appaltatore nell'esecuzione delle attività,	
tale da comprometterne in modo rilevante la qualità o i tempi di	
esecuzione;	
20) violazione degli obblighi in materia di gestione dei rifiuti;	
21) occultamento di gravi vizi e difetti rispetto alle attività eseguite;	
22) raggiungimento di un totale cumulato delle penali applicate	
all'Appaltatore superiore al 10% dell'ammontare netto del Contratto;	

23) comportamenti illeciti sanzionati dal D.lgs. 231/2001 o lesivi di	
adempimenti specificamente previsti a carico dell'Appaltatore dal modello	
di gestione.	
24) violazioni della politica anticorruzione adottata da AdF, quali ogni	
tentativo di corruzione e di influenzare in modo illecito il processo	
decisionale della stazione appaltante.	
25) pronuncia di una sentenza di condanna, anche non passata in	
giudicato, nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine	
sociale o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative	
all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto per uno dei reati	
corruttivi previsti dal codice penale.	
In tali casi, la Committente può procedere alla risoluzione del Contratto ai	
sensi dell'Art. 1456 Codice Civile e della presente disposizione, previa	
comunicazione scritta all'Appaltatore, da inviarsi mediante raccomandata	
r/r, fax o pec, indirizzata al Referente del Contratto.	
Qualora si verifichi la risoluzione di diritto del Contratto, nessun indennizzo,	
o risarcimento sarà dovuto all'Appaltatore.	
In ogni caso, la risoluzione del Contratto per colpa dell'Appaltatore	
comporterà l'incameramento della cauzione definitiva da parte della	
Committente, salvo l'accertamento del maggior danno, ai sensi degli articoli	
1453 e ss. del codice civile.	
La decisione della Committente di non avvalersi di una delle clausole	
risolutive espresse di cui sopra, in una o più occasioni, costituirà soltanto	
manifestazione di tolleranza dell'inadempimento contestato e non impedirà	
di avvalersene in occasioni diverse.	

La Stazione Appaltante procederà alla risoluzione del contratto in tutte le	
ipotesi previste e disciplinate dall' Art. 122 del d.lgs. 36/2023.	
In caso di risoluzione del contratto, Acquedotto del Fiora S.p.A. procederà	
con provvedimento amministrativo, all'incameramento del deposito	
cauzionale definitivo eventualmente costituito, riservandosi inoltre di	
chiedere il risarcimento di qualsiasi ulteriore danno conseguente.	
Art. 13 - Recesso	
Ai sensi dell'art. 123 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - Codice	
dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno	
2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici (G.U.	
n. 77 del 31 marzo 2023 - S.O. n. 12) AdF S.p.A. potrà recedere dal	
contratto in qualunque momento purché tenga indenne l'appaltatore	
mediante il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative ai	
servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti	
in cantiere nel caso di lavori o in magazzino nel caso di servizi o forniture,	
oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non	
eseguite, calcolato tenendo presente quanto di seguito elencato ai punti	
1,2,3 e 4:	
1. Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza	
tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato	
del ribasso d'asta, e l'ammontare netto dei lavori eseguiti.	
2. I materiali utili esistenti in cantiere, il cui valore è riconosciuto dalla	
stazione appaltante, sono soltanto quelli già accettati dal direttore dei lavori	
Pagina 14 di 18	

o dal RUP in sua assenza, prima della comunicazione del preavviso per la	
manifestazione del diritto di recesso (20gg).	
3. La stazione appaltante può trattenere le opere provvisionali e gli impianti	
che non siano in tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili.	
In tal caso essa corrisponde all'appaltatore, per il valore delle opere e degli	
impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da	
determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle	
opere e degli impianti al momento dello scioglimento del contratto.	
4. L'appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non	
accettati dal direttore dei lavori e deve mettere i magazzini e i cantieri a	
disposizione della stazione appaltante nel termine stabilito; in caso	
contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio e a sue spese.	
L'esercizio del diritto di recesso sarà manifestato da AdF mediante una	
formale comunicazione all'appaltatore per iscritto con un preavviso non	
inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in	
consegna i lavori, servizi o forniture ed effettua il collaudo definitivo o	
verifica la regolarità dei servizi e delle forniture.	
ART. 14 - Compliance - Ottemperanza al D.lgs n. 231/2001, alla	
Politica Anticorruzione e Normativa Antitrust	
il Fornitore con la sottoscrizione del presente contratto/ordine dichiara di	
aver preso visione e di conoscere il Modello di Organizzazione e Gestione	
ai sensi del Decreto Legislativo 231/2001 (di seguito anche "MOG" o	
"Modello"), nonché il Codice Etico, la Politica Anticorruzione e la Linea Guida	
Anticorruzione adottati da AdF, consultabili in	

https://www.fiora.it/compliance.html#AFdisponibili e si impegna a	
conformarvisi nell'espletamento delle attività di cui al Contratto, anche con	
riferimento agli obblighi in capo ai consulenti e partner di AdF, di segnalare:	
all'Organismo di Vigilanza di AdF eventuali comportamenti, atti	
od eventi che potrebbero ingenerare responsabilità ai sensi del	
detto DLGS 231/2001 nonché, in via ulteriore e non sostitutiva,	
 ad AdF, ai sensi del Codice Etico, qualsiasi frode o atto illecito 	
ovvero il sospetto, generato sulla base degli elementi disponibili,	
che si stia verificando una frode o un atto illecito.	
Con riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 231/01 e successive	
modifiche ed integrazioni, in materia di responsabilità amministrativa degli	
enti, l'Appaltatore con la sottoscrizione del presente contratto garantisce	
che nell'espletamento delle attività da quest'ultimo previste, coloro che	
rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione	
della propria società o di una loro unità organizzativa, coloro che esercitano,	
anche di fatto, la gestione e il controllo della propria società, nonché i	
soggetti comunque sottoposti alla direzione o vigilanza di alcuno dei	
precedenti ed eventuali collaboratori esterni, non porranno in essere alcun	
atto od omissione e non daranno origine ad alcun fatto da cui possa	
derivare una responsabilità della Stazione Appaltante ai sensi del citato	
d.lgs. n.231/01.	
In particolare, l'Appaltatore si obbliga a svolgere, ed a far sì che il proprio	
personale svolga, l'attività oggetto del presente contratto in assoluta	
aderenza e nel puntuale e pieno rispetto dei principi contenuti nel Codice	

Pagina 16 di 18

Etico adottato dalla Stazione Appaltante in attuazione delle disposizioni di	
cui al d.lgs. n. 231/01 e successive modifiche ed integrazioni.	
La violazione da parte dell'Appaltatore o del suo personale delle garanzie	
di cui sopra o anche di una sola delle disposizioni contenute nel Codice Etico	
darà facoltà alla Stazione Appaltante di risolvere di diritto e con	
effetti immediati il presente contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456	
del Codice Civile, con comunicazione da inviarsi a mezzo raccomandata con	
avviso di ricevimento, fatto salvo il diritto della medesima di agire per il	
risarcimento di eventuali danni patiti e patiendi.	
1. Qualora l'Appaltatore sia a sua volta soggetto alla disciplina di cui al	
d.lgs. n. 231/01, lo stesso dovrà porre in essere i necessari	
adempimenti e cautele finalizzati alla prevenzione degli illeciti penali	
inclusi nell'ambito di applicazione del d.lgs. n. 231/01, avendo dotato	
la propria struttura aziendale di procedure interne e sistemi di	
organizzazione, gestione e controllo adeguati e conformi alle previsioni	
di legge in tema di responsabilità amministrativa degli enti.	
Le Parti si impegnano ad astenersi, nell'espletamento delle attività oggetto	
del rapporto contrattuale, da comportamenti e condotte che, singolarmente	
o congiuntamente ad altre, possano integrare una qualsivoglia fattispecie	
di reato contemplata dal DLGS 231/2001 e sue successive modifiche e	
integrazioni, contemplata dalla Politica Anticorruzione ovvero integrare un	
qualsivoglia reato di natura corruttiva previsto dalla legge, ovvero	
integrare una qualsiasi fattispecie di illecito contemplata dalla normativa a	
tutela della concorrenza e del consumatore. Resta inteso, inoltre, che il	
Fornitore manleva AdF da ogni eventuale sanzione o danno che	

quest'ultimo dovesse subire quale conseguenza della violazione dei	
sopracitati documenti da parte del Fornitore o di suoi eventuali	
collaboratori.	
2. AdF, attraverso un adeguato Programma di Compliance Antitrust e	
anche con l'adozione e la diffusione del "Manuale di Sintesi dei principi	
generali di conformità alla normativa in materia antitrust e di tutela del	
consumatore" https://www.fiora.it/compliance-antitrust.html#AF, destinato	
ad amministratori, a tutte le risorse di AdF indipendentemente dal loro	
inquadramento e ai Fornitori di AdF (di seguito anche "Destinatari"),	
intende assicurare il rispetto delle norme poste a tutela della	
concorrenza, diffondendo la conoscenza della normativa antitrust e la	
comprensione dei rischi di non conformità sottostanti, introducendo	
adeguate misure di prevenzione dirette ad evitare il rischio di violazioni	
della normativa antitrust, nel più ampio ambito delle iniziative di	
compliance (modello 231, anticorruzione, normativa relativa alla	
protezione dei dati personali etc.) promosse da AdF.	
Il Manuale costituisce parte integrante e sostanziale del	
Contratto/Convenzione ed è uno strumento di supporto per la conoscenza	
dei principali riferimenti normativi (per i quali si rimanda alla normativa) e	
per l'individuazione delle aree in cui è possibile rinvenire il maggiore rischio	
di violazione antitrust, in modo che i Destinatari (risorse interne e Fornitori)	
possano adottare gli accorgimenti per prevenire le situazioni critiche.	
3. Le parti si impegnano, altresì, a rispettare quanto previsto dalla	
normativa Antitrust (rif. Legge 287/1990 e smi in	
https://www.agcm.it/competenze/tutela-della concorrenza/normativa?limit=0 ;	

Delibera AGCM n. 24075 del 12 novembre 2012 - Regolamento	
attuativo in materia di rating di legalità; Regolamento UE 720/2022 e	
smi), a segnalare le situazioni potenzialmente critiche sotto il profilo	
antitrust di cui si venga a conoscenza segnalandole all'apposito canale	
dedicato	
https://www.fiora.it/segnalazioni-di-illecito-ndash;-whistleblower.html#AF	
4. Salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del danno, AdF potrà risolvere	
di diritto il presente Contratto/Convenzione, ai sensi e per gli effetti di	
cui all'art. 1456 cod. civ., mediante semplice comunicazione scritta,	
qualora il Fornitore non adempia correttamente anche ad una soltanto	
delle obbligazioni previste dal presente articolo.	
Art. 15 - Privacy e Riservatezza	
Le Parti si danno reciprocamente atto di aver reso disponibile l'informativa	
relativa ai dati personali trattati. La durata del trattamento è strettamente	
connessa all'oggetto contrattuale; i dati personali saranno trattati secondo	
le finalità proprie del contratto, funzionalmente allo svolgimento	
dell'oggetto contrattuale ed agli obblighi di legge.	
Le Parti si impegnano altresì a comunicare, all'atto di sottoscrizione del	
presente contratto, gli estremi del Data Protection Officer o del Referente	
Privacy aziendale se designati. Si rinvia alla url	
https://www.fiora.it/informativa-privacy.html#AF	
Qualora ciascuna parte venga a conoscenza dei dati personali di cui sia	
titolare l'altra, conferma l'adozione ed il rispetto delle normative vigenti in	

materia di privacy con particolare riferimento alle prescrizioni di cui al	
Regolamento (UE) n. 2016/679.	
Il Fornitore dovrà mantenere la più completa riservatezza, confidenzialità	
e segretezza su qualsiasi notizia informazione, dato o documento di cui lo	
stesso verrà in possesso o di cui venga a conoscenza, o comunque abbia	
raccolto o trattato, nel corso dell'esecuzione delle attività pattuite tra le	
Parti che, per normativa, natura o altra circostanza, sia da reputare coperto	
da riservatezza.	
Ai fini dell'esecuzione delle attività pattuite tra le Parti sono "Informazioni	
Riservate" tutti i dati e le informazioni, in qualunque forma (cartacea,	
elettronica o verbale) che siano:	
- relativi ad attività passate, presenti o future della Società e	
riguardanti l'impresa, la ricerca, lo sviluppo, le attività commerciali,	
le attività anche non a fine di lucro, i prodotti, i servizi, le conoscenze	
tecniche ed informatiche, i know-how e i segreti industriali,	
qualunque forma essi assumano, nonché le informazioni su clienti, i	
progetti e i piani di organizzazione degli stessi, i progetti	
commerciali, ivi incluse le informazioni rivelate o sviluppate per	
finalità di cui all'esecuzione delle attività pattuite tra le Parti, la cui	
divulgazione non autorizzata all'esterno dell'ambito di distribuzione	
consentito, ovvero la perdita, la manomissione o l'uso indebito	
comportino e/o potrebbero comportare un grave rischio e/o un	
danno per la Società;	

- identificati per iscritto come "riservati", "confidenziali" e/o "segreti"	
ovvero che si possano ragionevolmente identificare o considerare	
come "riservati", "confidenziali" e/o "segreti";	
- segreti ai sensi ed agli effetti dell'art. 98 del D.Lgs. 30/2005 e	
ss.mm. (Codice della Proprietà Industriale).	
Non sono considerate Informazioni Riservate i dati e le informazioni che	
siano, o siano diventati in corso d'opera, di dominio pubblico per causa non	
imputabile al Fornitore.	
Il Fornitore, per sé, per il personale in servizio presso la propria struttura e	
per eventuali terzi autorizzati che per tramite del Fornitore trattino	
Informazioni Riservate, si impegna a:	
- custodire le Informazioni Riservate con la massima diligenza;	
- non utilizzare le Informazioni Riservate per scopi diversi da quelli	
pattuiti tra le Parti;	
- non copiare, riprodurre, asportare, comunicare, rivelare e/o	
divulgare Informazioni Riservate senza la preventiva autorizzazione	
scritta della Società, fatti salvi i casi in cui sia oggettivamente e	
strettamente necessario per l'esecuzione delle attività pattuite tra	
le Parti;	
- distruggere irreversibilmente da qualsiasi supporto le Informazioni	
Riservate entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla cessazione	
dell'esecuzione delle attività pattuite tra le Parti o, se precedente,	
dalla specifica richiesta della Società, dando in ogni caso alla Società	
contestuale prova scritta dell'avvenuta distruzione.	

Art. 16 - Tracciabilità flussi finanziari	
periodo di 5 (cinque) anni.	
motivo, dell'esecuzione delle attività pattuite tra le Parti e per un ulteriore	
saranno validi e vincolanti sino alla data di cessazione, per qualsivoglia	
Le Parti convengono espressamente che i suddetti obblighi di riservatezza	
propri interessi.	
presente articolo, la Società si riserva ogni e più ampio diritto a tutela dei	
derivanti dal presente articolo. In caso di potenziale o attuale violazione del	
conseguenza, diretta e/o indiretta, della violazione delle obbligazioni	
costo, passività e/o danno sostenuto e/o subito dalla Società quale	
oneri ulteriori, a manlevare e tenere indenne la Società da qualsiasi perdita,	
incaricati. In particolare, il Fornitore si impegna, senza che ciò comporti	
dal personale in servizio presso la propria struttura e/o da eventuali terzi	
comportamenti in violazione di quanto previsto dal presente articolo assunti	
Il Fornitore risponde, con diretta assunzione di responsabilità, dei	
rimangono di esclusiva proprietà della Società.	
Tutte le Informazioni Riservate, in qualsiasi forma esse siano, sono e	
di ottenere una misura cautelare.	
alla Società al fine di concedere a quest'ultima una ragionevole opportunità	
ove legalmente possibile deve darne comunicazione scritta e tempestiva	
Qualora il Fornitore riceva tale richiesta di "rilevazione per obbligo di legge",	
o da qualsiasi altro atto di un'autorità pubblica avente forza di legge.	
tale adempimento sia prescritto ai sensi di un ordine dell'autorità giudiziaria	
Il Fornitore potrà rivelare e comunicare le Informazioni Riservate laddove	

L'APPALTATORE si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente	
contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della	
I. 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche e integrazioni.	
L'APPALTATORE si obbliga a inserire nei contratti con i propri subappaltatori	
e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del	
diverso subcontratto, un'apposita clausola con la quale ciascuna parte	
assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 136/2010.	
L'APPALTATORE si impegna a dare immediata comunicazione alla	
Committente ed alla competente Prefettura della notizia	
dell'inadempimento della propria controparte	
(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.	
Art. 17 - Applicazione e previsione della normativa di cui al	
Art. 17 Applicazione e previsione dena normativa di cai di	
PROTOCOLLO DI LEGALITA'	
PROTOCOLLO DI LEGALITA'	
PROTOCOLLO DI LEGALITA' Il Fornitore dichiara di aver preso visione ed accetta ciascuna clausola	
PROTOCOLLO DI LEGALITA' Il Fornitore dichiara di aver preso visione ed accetta ciascuna clausola contenuta all'interno del "protocollo di legalità per la prevenzione dei	
PROTOCOLLO DI LEGALITA' Il Fornitore dichiara di aver preso visione ed accetta ciascuna clausola contenuta all'interno del "protocollo di legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici",	
PROTOCOLLO DI LEGALITA' Il Fornitore dichiara di aver preso visione ed accetta ciascuna clausola contenuta all'interno del "protocollo di legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici", sottoscritto in data 14 dicembre 2023 Prot. n. 73152 ed entrato in vigore	
PROTOCOLLO DI LEGALITA' Il Fornitore dichiara di aver preso visione ed accetta ciascuna clausola contenuta all'interno del "protocollo di legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici", sottoscritto in data 14 dicembre 2023 Prot. n. 73152 ed entrato in vigore in data 15.12.2023, pubblicato sul sito istituzionale di AdF (www.fiora.it),	
PROTOCOLLO DI LEGALITA' Il Fornitore dichiara di aver preso visione ed accetta ciascuna clausola contenuta all'interno del "protocollo di legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici", sottoscritto in data 14 dicembre 2023 Prot. n. 73152 ed entrato in vigore in data 15.12.2023, pubblicato sul sito istituzionale di AdF (www.fiora.it), pedissequamente riportate nel presente articolo:	
PROTOCOLLO DI LEGALITA' Il Fornitore dichiara di aver preso visione ed accetta ciascuna clausola contenuta all'interno del "protocollo di legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici", sottoscritto in data 14 dicembre 2023 Prot. n. 73152 ed entrato in vigore in data 15.12.2023, pubblicato sul sito istituzionale di AdF (www.fiora.it), pedissequamente riportate nel presente articolo: 1. La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le	
PROTOCOLLO DI LEGALITA' Il Fornitore dichiara di aver preso visione ed accetta ciascuna clausola contenuta all'interno del "protocollo di legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici", sottoscritto in data 14 dicembre 2023 Prot. n. 73152 ed entrato in vigore in data 15.12.2023, pubblicato sul sito istituzionale di AdF (www.fiora.it), pedissequamente riportate nel presente articolo: 1. La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità sottoscritto il 14.12.2023	
PROTOCOLLO DI LEGALITA' Il Fornitore dichiara di aver preso visione ed accetta ciascuna clausola contenuta all'interno del "protocollo di legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici", sottoscritto in data 14 dicembre 2023 Prot. n. 73152 ed entrato in vigore in data 15.12.2023, pubblicato sul sito istituzionale di AdF (www.fiora.it), pedissequamente riportate nel presente articolo: 1. La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità sottoscritto il 14.12.2023 dalla stazione appaltante con la Prefettura competente e di accettarne	
PROTOCOLLO DI LEGALITA' Il Fornitore dichiara di aver preso visione ed accetta ciascuna clausola contenuta all'interno del "protocollo di legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici", sottoscritto in data 14 dicembre 2023 Prot. n. 73152 ed entrato in vigore in data 15.12.2023, pubblicato sul sito istituzionale di AdF (www.fiora.it), pedissequamente riportate nel presente articolo: 1. La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità sottoscritto il 14.12.2023 dalla stazione appaltante con la Prefettura competente e di accettarne	

2. La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola
espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del
contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o
subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura
competente e le informazioni interdittive di cui all'art. 91 decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Qualora il contratto sia stato
stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto,
sarà applicata, a carico dell'impresa oggetto dell'informativa
interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 15% del
valore del contratto ovvero, quando lo stesso non sia determinato o
determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento
eseguite; la stazione appaltante potrà detrarre automaticamente
l'importo delle predette penali dalle somme dovute, ai sensi dell'art.
94, comma 2, del D. lgs n. 159/2011, in occasione della prima
erogazione utile.
3. La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola
risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed
automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al
subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato
inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e
sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile
della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale.
A tal fine si considera, in ogni caso, inadempimento grave:
I. la violazione di norme che ha comportato il sequestro del
luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria;

	II. l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi	
	ispettivi;	
	III. l'impiego di personale della singola impresa non risultante	
	dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in	_
	misura pari o superiore al 15% del totale dei lavoratori	
	regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio.	
4. I	Il contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione	
t	tempestiva alla Stazione appaltante ed alla Prefettura competente di	
t	tentativi di concussione o di induzione indebita a dare o promettere	
C	denaro o altre utilità che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei	
C	confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti	
C	d'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini	
C	dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo	
ā	alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456	
C	del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che	
a	abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del	
C	contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio	
ā	a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p. o per il delitto	
ŗ	previsto dall'art. 319 quater, comma 1, c.p.	
5. L	La Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola	
r	risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei	
C	confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o	
C	dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia	
i	intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317	

c.p., 318 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p.,	
322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p., 353-bis c.p.	
Nei casi di cui alle Clausole 4 e 5, l'esercizio della potestà risolutoria da	
parte della Stazione appaltante è subordinato alla previa intesa con	
l'Autorità Nazionale Anticorruzione. A tal fine, la Prefettura competente,	
avuta comunicazione da parte della Stazione appaltante della volontà di	
quest'ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art.	
1456 c.c., ne darà comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione che	
potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i	
presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra Stazione	
appaltante ed impresa aggiudicataria, alle condizioni di cui all'art. 32,	
comma 1, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito nella legge	
11 agosto 2014, n. 114.	
Art. 18 – Foro competente	
Ogni controversia relativa al presente contratto sarà deferita all'Autorità	
Giudiziaria competente per territorio e materia.	
Art. 19 - Norme di Rinvio	
Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si rinvia al	
Codice Civile e alle altre disposizioni vigenti in materia e, in particolare, si	
rinvia a quanto previsto dalla Lettera d'Invito e dalle norme del Codice degli	
Appalti che disciplinano i Settori Speciali.	
Pagina 26 di 18	

Il presente contratto verrà registrato solo in caso d'uso. Essendo le	
prestazioni di cui al presente atto soggette ad IVA, si renderà dovuta, in	
caso di registrazione a carico del richiedente, la sola imposta fissa ai sensi	
degli artt. 5 e 40 D.P.R. n. 131/86.	
Per ACQUEDOTTO DEL FIORA S.p.A. Firmato digitalmente L'Amministratore	
Delegato (Piero Ferrari) (xxxxxxxxxxx)	
Per L'IMPRESA XXXXX Firmato digitalmente Il Rappresentante Legale	
(xxxxxxxxx)	
Pagina 27 di 18	
rayına 27 ul 10	